CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

INCONTRO RTD - RESPONSABILI TRANSIZIONE DIGITALE

DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

Guido Razzano | 22/03/2024

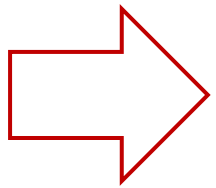
La digitalizzazione dell'amministrazione pubblica è un obiettivo strategico a livello europeo, avente la finalità di ottenere una burocrazia più efficiente e rapida, in grado di offrire un miglior servizio al cittadino e rendere la macchina pubblica maggiormente capace di realizzare gli scopi che le varie costituzioni nazionale le assegnano.

In Italia il processo di digitalizzazione è stato avviato con una serie di provvedimenti legislativi, che hanno poi trovato una sintesi nel CAD - Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005) il quale, a sua volta, nel corso degli anni ha subito varie modifiche ed integrazioni.

L'art. 17 CAD - *Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale* è composto da sette commi nei quali si enunciano i compiti del RTD.

«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un **unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici**, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: ...»

*



ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (UTD)

sintetizzando:

a) strategia sistemi ICT dell'ente;
b) indirizzo nello sviluppo dei servizi ICT dell'ente
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio sicurezza informatica
d) accesso disabili agli strumenti informatici
e) analisi periodica di coerenza tra l'organizzazione dell'ente e l'uso delle tecnologie ICT
f) cooperazione ai processi di riorganizzazione interni dell'ente
g) pianificazione ICT dell'ente
h) progettazione iniziative di collaborazione con altre amministrazioni ai fini sviluppo ICT
i) attuazione direttive PCM o Ministro innovazione
j) pianificazione e coordinamento delle politiche di diffusione interne all'ente di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale, ecc.
k) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici

Il responsabile dell'UTD è il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) dell'ente.

Ma questo RTD che caratteristiche professionali deve avere?

art. 17, comma 1-ter del CAD

E poi, dove lo prendiamo il RTD se il nostro ente non è un ente strutturato in direzioni generali e con centinaia di dipendenti?

art. 17, comma 1-sexies del CAD

art. 17, comma 1-ter, del CAD:

«Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico.»

adeguate competenze

- tecnologiche
- di informatica giuridica
- manageriali

art. 17, comma 1-sexies, del CAD:

«Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.»

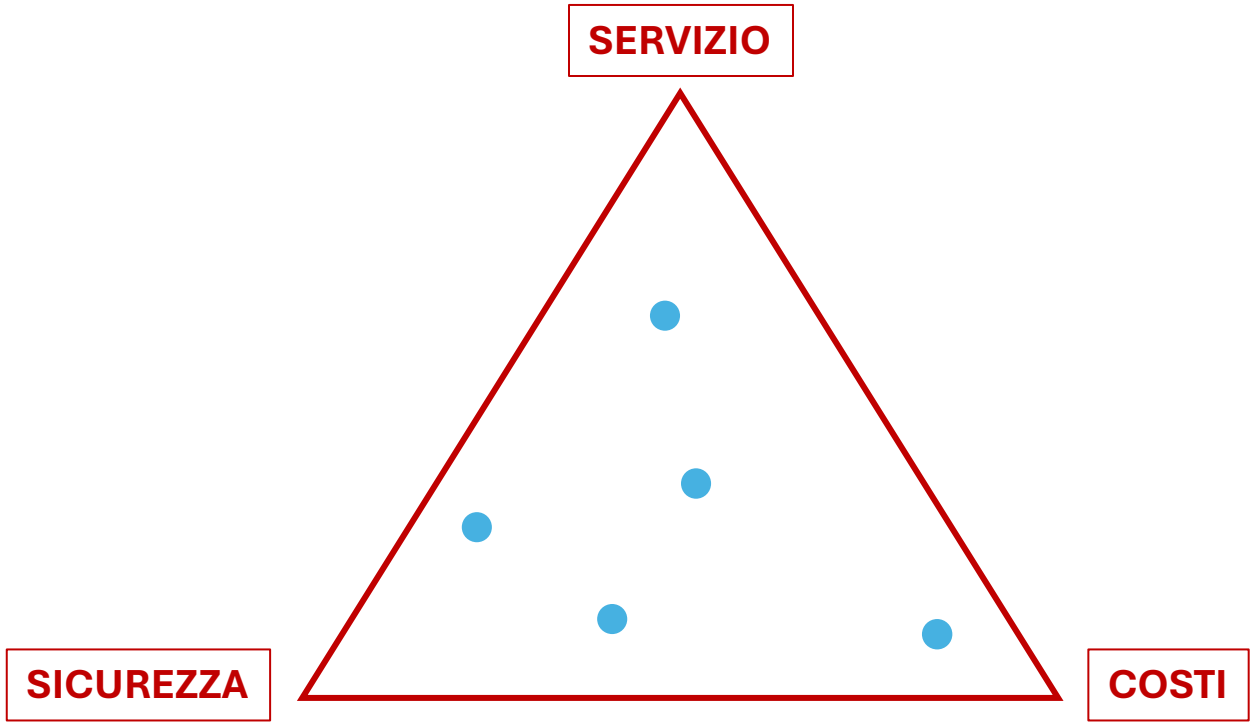
in ogni caso sembra che il RTD debba essere sempre un interno, inteso come dipendente di ruolo

Appare chiaro come le prescrizioni del CAD non siano facilmente applicabili alla realtà degli Ordini, dove generalmente:

- non si hanno posizioni apicali (intese in senso dirigenziale);
- i dipendenti non sempre dispongono delle adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali necessarie per fare il RTD;
- se un consigliere assume la responsabilità di RTD, deve riferire direttamente al vertice politico, cioè - in un certo senso - a se stesso.

Tuttavia per adesso è necessario adeguarsi alla prescrizione del CAD, per cui è opportuno istituire un Ufficio per la Transizione Digitale, con un funzionario di ruolo a coordinarlo come RTD, magari supportato da figure professionali che dispongono delle adeguate competenze. Al CNI spetta far comprendere ad AgID come le peculiarità degli Ordini territoriali possano rendere necessaria una diversa applicazione dell'art. 17 del CAD.

Dalle prime lettere del primo comma dell'art. 1t del CAD si evince che il RTD ha un peso notevole nell'accompagnare l'organo decisore a stabilire la strategia della digitalizzazione dell'ente, pianificarne lo sviluppo e verificarne l'attuazione. Sempre considerando per ogni servizio da implementare il triangolo dell'opportunità.



E come interpretare la norma dell'art. 12-ter del D.L. 75/2023, convertito in L. 112/2023, che dice:

«Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ***non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali****, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario,* ***salvo che la legge non lo preveda espressamente****».*



In pratica il D.L. 75/2023 (decreto "PA bis") dice che non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali, e che ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali adempimenti od obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente e puntualmente.

Significa che da ora in poi la legge dovrà espressamente dire "questa disposizione si applica anche agli ordini e collegi professionali", mentre per il passato... non si capisce!

Ma quindi gli Ordini devono o non devono seguire le indicazioni del CAD?

Sì, devono seguirle, indipendentemente dalla legittimità giuridica di tali indicazioni:

1) perché siamo Ordini degli ingegneri, e sembrerebbe quanto meno poco opportuno che in termini di digitalizzazione fossero proprio gli ingegneri i primi a non applicarla;
2) perché i benefici della digitalizzazione possono andare a semplificare il lavoro delle strutture amministrative e facilitare anche gli adempimenti degli iscritti;
3) perché gli Ordini degli ingegneri possono costituire una buona pratica la cui esperienza può essere messa al servizio delle altre amministrazioni pubbliche e del Paese.

Quindi ciascun Ordine:

a) deve costituire un UTD;

b) nominare un proprio RTD, avendo cura di comunicare poi i suoi riferimenti sull'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni).

Come Consiglio Nazionale cercheremo:

a) da un lato di dare supporto ai RTD territoriali, con incontri seminariali e formativi, aggiornamenti sulle modifiche e/o integrazioni che verranno apportate alle norme, ecc.

b) dall'altro di interloquire con AgID per far sì che le specificità degli Ordini vengano comprese e si possa giungere ad un adeguamento degli obblighi in capo agli Ordini che sia proporzionale alle forze degli stessi.

rtd@cni-online.it